



ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE QUALI PARTNER DEL CONSORZIO SERVIZI VALCAVALLINA NELLA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI "SERVIZI AREA DISABILITA E SERVIZI PER MINORI"

Lotto n. 1a - CIG 768880174D

Lotto n. 1b - CIG 7688812063

Lotto n. 1c - CIG 76888206FB

Lotto n. 1d - CIG 7688837503

Lotto n. 2a - CIG 7688828D93

Lotto n. 2 b - CIG 7688847D41

Art. 1 - RIFERIMENTI

La Legge 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", attribuisce ai Comuni funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, indica le priorità e i settori di innovazione, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore, focalizzando le priorità su un'azione svolta da una pluralità di attori, in applicazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, ed economicità, nell'organizzazione di un sistema di servizi e interventi integrati. La suddetta legge inoltre dispone il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.

L'art. 7 del DPCM 30 marzo 2001, prevede, tra l'altro, che "*al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo direttamente i soggetti del terzo settore, i comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a partecipare con il Consorzio Servizi Valcavallina per la realizzazione degli obiettivi[...]*", rimandando alla legge regionale l'adozione di specifici indirizzi per definire le modalità di indicazione e funzionamento delle suddette istruttorie pubbliche.

La Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 1353 del 25 febbraio 2011 ha, quindi, proposto ai Comuni le linee di indirizzo che hanno come obiettivo la valorizzazione del Terzo Settore nell'ambito della gestione, della sperimentazione e della promozione dei servizi alla persona.

Il Decreto della Direzione Generale Famiglia della Regione Lombardia n. 12884 del 28 dicembre 2011 ha, poi, nello specifico, approvato le indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione con soggetti del Terzo Settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali, riconoscendo il carattere innovativo della suddetta procedura.

La scelta di ha gli obiettivi specifici di:

riconoscere la maggiore capacità delle organizzazioni del Terzo Settore di progettare e operare in modo innovativo e flessibile, introducendo caratteri di sperimentalità nella gestione di attività a carattere fortemente sociale finalizzate a sviluppare e potenziare programmi e interventi di rigenerazione urbana partendo dal territorio;

riconoscere e valorizzare le caratteristiche di interesse pubblico e sociale delle organizzazioni del Terzo Settore già operanti sul territorio;

riconoscere e valorizzare le capacità delle organizzazioni del Terzo Settore di osservare, monitorare e analizzare i bisogni emergenti;

valorizzare le esperienze acquisite e metterle a sistema in un processo di partnership tra i servizi del Consorzio Servizi Valcavallina e il Terzo Settore.



Art. 2 OGGETTO E VALORE DELLA GARA

1. La presente gara è articolata in n. 6 lotti, come meglio specificato di seguito. I servizi e le attività oggetto della co-progettazione, appartenenti alle aree disabili e minori, sono i seguenti e saranno dettagliatamente descritti in specifiche schede analitiche:

Area n. 1 Servizi e progetti per disabili:

lotto 1a - Servizio di assistenza educativa ai bambini disabili nei nidi e nelle scuole per l'infanzia, dell'obbligo e superiori (SAE);

lotto 1 b - Centro diurno Disabili (CDD);

lotto 1c - Servizio di Formazione all'autonomia (SFA);

lotto 1d - Progetto autismo (PA);

Area n. 2 Servizi e progetti per minori:

lotto 2a - Assistenza domiciliare minori (ADM) e incontri protetti; servizi di assistenza educativa territoriale.

lotto 2 b - Progetti extrascuola

2. La co-progettazione dovrà tenere in considerazione le attività in essere, descritte nelle schede allegate e, a partire da queste, presentare:
- una proposta di assetto organizzativo tra il Consorzio Servizi Val Cavallina e il/i partner progettuale/i nella gestione dei servizi e degli interventi
 - una proposta organizzativa dei servizi, caratterizzata da elementi di innovatività, di sperimentality e di miglioramento della qualità, indicante i criteri e modalità di realizzazione nel territorio di una rete integrata e diversificata.
 - gli strumenti di governo, di presidio e di controllo della co-progettazione e della gestione degli interventi e dei servizi.
3. Costituiscono vincoli progettuali e gestionali quelli derivati da Protocolli, Intese, Accordi di Programma, Convenzioni ecc... intervenuti tra il Consorzio Servizi Val Cavallina e altri soggetti perché attraverso questi strumenti l'Assemblea dei Sindaci di Ambito intende realizzare una politica sussidiaria con le risorse presenti nel territorio.

VALORE DELLA GARA		
SERVIZIO/LOTTO	IMPORTO INDICATIVO ANNUO SENZA IVA	IMPORTO INDICATIVO 5 ANNI SENZA IVA
lotto 1a - Servizio di assistenza educativa ai bambini disabili nei nidi e nelle scuole per l'infanzia, dell'obbligo e superiori (SAE.)	1.017.143	5.085.715,00
lotto 1b - Centro diurno Disabili (CDD);	447.619	2.238.095,00
Servizio di Formazione all'autonomia (SFA);	85.714	428.571,45
lotto 1d - Progetto autismo (PA);	33.333	166.666,65
lotto 2a - Assistenza domiciliare minori (ADM) e incontri protetti; servizi di assistenza educativa territoriale.	68.571	342.857,15
lotto 2b - Progetti extrascuola	119.048	595.238,00
TOTALI	1.771.429	8.857.143,25

Ogni lotto rappresenta una procedura a sé stante, pertanto, è consentita la partecipazione a lotti diversi sia singolarmente sia in raggruppamenti differenti.



Per il medesimo lotto è, invece, ammessa la presentazione di una sola richiesta di partecipazione da parte di ciascun concorrente. Pertanto, non è ammesso che un'impresa concorra per il medesimo lotto come impresa singola e contemporaneamente quale componente di un raggruppamento.

Non sono posti limiti all'aggiudicazione per più lotti.

Art. 3 - DURATA DELLA GESTIONE

Il contratto che sarà stipulato fra il Consorzio Servizi Val Cavallina e il soggetto/i individuato/i per la progettazione e gestione integrata dei servizi di cui all'oggetto avrà **la durata di 5 anni** con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.

L'avvio di gestione è previsto a decorrere dall'1 marzo 2019.

Opzione di proroga tecnica

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di nuovi contraenti, In tal caso gli aggiudicatari selezionati con la presente procedura sono tenuti all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art.4 - SOGGETTI AMMESSI PARTECIPARE ALLA CO-PROGETTAZIONE

Sono invitati a formulare proposte di co-progettazione i soggetti del Terzo Settore interessati ad operare negli ambiti di intervento oggetto della presente istruttoria, in forma singola o di raggruppamento temporaneo.

Si intendono soggetti del Terzo Settore gli organismi con varia configurazione giuridica previsti dall'art. 1 comma 5 della Legge n. 328/2000 e dall'art. 2 del DPCM 30 marzo 2001, quali:

- le organizzazioni di volontariato;
- le associazioni;
- gli enti di promozione sociale;
- gli organismi della cooperazione;
- le cooperative sociali;
- le fondazioni;
- gli enti di patronato;
- gli altri soggetti privati non a scopo di lucro;
- le imprese sociali iscritte all'apposita sezione del registro delle imprese.

Nel caso di ricorso a raggruppamenti temporanei le quote di partecipazione al raggruppamento, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite, fatto salvo che la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria e comunque nella misura minima del 40%.

Ciascun componente del raggruppamento temporaneo deve dichiarare la quota percentuale di servizio per la quale partecipa e per la quale eseguirà la prestazione.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare al medesimo lottoservizio in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura medesima in forma aggregata.

Art.5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti (d.lgs 50/2016).

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.



Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Il possesso dei requisiti necessari per la corretta e regolare esecuzione dei servizi oggetto del contratto e il rispetto delle normative in materia, ancorché sopravvenute, deve permanere per tutta la durata del contratto.

Requisiti di ordine generale e di capacità professionale

I requisiti di idoneità professionale sono da comprovare mediante:

1. iscrizione nei previsti registri/albi, istituiti per la tipologia di associazione/organismo/Ente/impresa a cui il soggetto concorrente appartiene per le attività ed i servizi oggetto del presente bando di co-progettazione.
A titolo indicativo:
 - per le associazioni/organizzazioni di volontariato: regolare iscrizione in uno degli albi previsti dalla legge per le organizzazioni di volontariato e previsione espressa nello statuto e nell'atto costitutivo dello svolgimento di attività e servizi inerenti l'oggetto della presente procedura di co-progettazione;
 - per le associazioni e gli enti di promozione sociale: regolare iscrizione in uno dei registri previsti dalla legge n. 383/2000 e previsione espressa nello statuto e nell'atto costitutivo dello svolgimento di attività e servizi inerenti l'oggetto della presente procedura di co-progettazione;
 - per le cooperative: iscrizione nell'Albo nazionale delle società cooperative per attività e servizi inerenti l'oggetto della presente procedura di co-progettazione;
 - per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali per attività e servizi inerenti l'oggetto della presente procedura di co-progettazione;
 - per le imprese: iscrizione nel registro delle Imprese presso la competente CCIAA (ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia) per attività inerente quella oggetto del presente bando di co-progettazione;

*In caso di **Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti** il requisito di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento o consorzio stesso, mentre nel caso di **consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016** dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici del servizio.*

Per gli operatori non tenuti all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. è richiesta una separata dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 da cui risulti che l'organismo non è tenuto all'iscrizione al Registro Imprese/REA (indicando i motivi per i quali non è tenuto all'iscrizione), la proprietà, l'indicazione dei membri con poteri di rappresentanza, direzione e controllo, dei procuratori e che l'oggetto sociale dell'operatore risulta coerente con l'oggetto della presente procedura, i trasferimenti/affitti di azienda e i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, producendo, nel contempo, copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

2. assenza di condizioni interdittive a carico del legale rappresentante e di tutti i componenti dell'organo di amministrazione dell'Ente (Art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016).
3. avere natura giuridica privata e l'operatività senza scopo di lucro e/o l'operatività con scopo mutualistico.
4. nell'atto costitutivo e nello Statuto prevedere espressamente lo svolgimento di attività e servizi, a favore di terzi, analoghi a quelli oggetto del presente bando di co-progettazione.



Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica

I soggetti sopra nominati appartenenti al terzo settore che partecipano alla procedura di selezione devono:

1) aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017) un fatturato globale nel triennio che si riferisce allo svolgimento di servizi nell'area sociale e/o educativa di importo almeno pari, o superiore del 10%, al valore indicativo del lotto per il quale si partecipa.. Si precisa che tale requisito è richiesto ai fini di garantire al Consorzio Servizi Valcavallina che i concorrenti possiedano un'organizzazione che permetta di svolgere adeguatamente i servizi/attività oggetto della presente istruttoria.

2)

- per ciascun lotto appartenente all'area disabilità: aver effettuato, con buon esito, continuativamente nell'ultimo triennio (2015-2016-2017), la gestione di servizi rivolti all'area della disabilità per un fatturato specifico complessivo di almeno € 3.000.000,00;
- per ciascun lotto appartenente all'area minori/famiglia: aver effettuato, con buon esito, continuativamente nell'ultimo triennio (2015-2016-2017) la gestione di servizi rivolti all'area minori/famiglie per un fatturato specifico complessivo di almeno € 1.000.000,00;

3) dichiarare la disponibilità ad assumere copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 con oggetto coerente ai servizi specifici in gara

4) possedere una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea ai servizi oggetto della co-progettazione.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI ENISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

5) fornire idonea referenza bancaria, rilasciata da un istituto bancario o da intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che attesti l'affidabilità e la solidità economico-finanziaria del soggetto concorrente ai fini dell'assunzione delle prestazioni oggetto della presente procedura.

NOTA:

Le dichiarazioni e la documentazione di cui sopra devono essere prodotte a pena di esclusione. In caso di assenza delle stesse il Consorzio ne richiederà l'integrazione fissando un termine perentorio.

Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci relativamente a quanto dichiarato il dichiarante assume la responsabilità di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice dei contratti (Dlgs 50/2016) l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete,
--

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila ed è assimilata alla mandataria.

Il requisito relativo all'iscrizione agli albi o registri prescritti da disposizioni di legge nazionale o regionale, deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande;



Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria.

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti (Dlgs 50/2016) devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice dei contratti (Dlgs 50/2016), direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice dei contratti (Dlgs 50/2016), dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio

Il requisito della referenza bancaria non è frazionabile e deve essere posseduto singolarmente da ciascuno dei soggetti raggruppati, per cui in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti la presentazione della dichiarazione dovrà essere assolta da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento o consorzio stesso.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 dovrà essere posseduto dal Consorzio medesimo o, in alternativa, da tutte le imprese designate esecutrici.

Art. 6 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice dei contratti (Dlgs 50/2016), l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice dei contratti (Dlgs 50/2016), può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice dei contratti (Dlgs 50/2016), il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice dei contratti (Dlgs 50/2016), **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria sia l'impresa sia si avvale dei requisiti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile perché causa di nullità del contratto di avvalimento.



Art.7 - SOPRALLUOGO

I concorrenti per l'area disabili dovranno effettuare obbligatoriamente un sopralluogo presso locali, impianti e altri luoghi interessati dalla co-progettazione di detta area.

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al Consorzio Servizi Valcavallina e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. Durante il sopralluogo non è consentito effettuare fotografie e/o riprese con telecamere o altri dispositivi.

*In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete e, se costituita in RTI**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.*

*In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.*

In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

*In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice** il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.*

In relazione a quanto dichiarato in sede di offerta e del succitato sopralluogo obbligatorio, l'Aggiudicatario non potrà eccepire, durante la gestione dei servizi, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati e non considerati, intendendosi il servizio finito a perfetta regola d'arte, compreso tutto quanto d'uso è necessario, anche se non meglio specificato nella descrizione dei servizi stessi.

Art.8 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PLICO

Il plico contenente la documentazione di gara richiesta deve essere chiuso e sigillato¹, e pervenire all'Ufficio Protocollo del Consorzio Servizi Val Cavallina – via F.lli Calvi, 1 a Trescore Balneario, a pena d'esclusione

ENTRO IL 3 GENNAIO 2019 – ALLE ORE 12.00

a mezzo di servizio postale, Agenzia di recapito autorizzata, oppure mediante recapito diretto (tutti i giorni lavorativi, con esclusione del sabato, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00).

Del giorno e ora di arrivo del plico, nel caso di recapito diretto, farà fede esclusivamente apposita

¹ Per sigillo s'intende una qualsiasi impronta o segno (sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia striscia incollata sui lembi di chiusura con timbri e firme) tale da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto



ricevuta/timbro apposto dall'Ufficio Protocollo. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità circa ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della consegna.

Il recapito intempestivo dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo rischio dei concorrenti.

Il plico deve recare all'esterno la dicitura: ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE QUALI PARTNER DEL CONSORZIO SERVIZI VALCAVALLINA NELLA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI "SERVIZI AREA DISABILITA E SERVIZI PER MINORI".

Sul medesimo dovrà essere riportato anche il nominativo, la ragione sociale con relativo indirizzo, numero di codice fiscale e partita IVA del soggetto partecipante. In caso di soggetti riuniti in raggruppamento temporaneo dovrà essere indicata l'intestazione nonché il codice fiscale e partita IVA di tutti i soggetti evidenziando quelli della mandataria/capogruppo.

Con le stesse modalità e formalità, ed entro il termine indicato, pena l'irricevibilità, dovranno pervenire le eventuali integrazioni al plico già presentato.

L'invio dei plichi avverrà comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.

Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telex, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

Il Consorzio Servizi Valcavallina si riserva la facoltà di sospendere, interrompere o modificare la procedura di selezione dei potenziali Enti partner del progetto, senza che perciò gli interessati possano avanzare nei confronti del Il Consorzio Servizi Valcavallina alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

Art.9 - CONTENUTO DEL PLICO DA PRESENTARE

Dovrà essere presentato un plico contenente:

Busta 1) – Documentazione/dichiarazioni per l'ammissione all'istruttoria pubblica

Qualora il concorrente partecipi a più di un lotto con la medesima forma di partecipazione, dovrà presentare una sola busta "Documentazione amministrativa" contenente tutta la documentazione richiesta anche se specifica dei singoli lotti.

Qualora invece il concorrente intenda partecipare a più lotti con modalità di partecipazione differenti (ad es. ad un lotto in forma singola e ad un altro lotto in forma aggregata) dovrà presentare una busta "Documentazione amministrativa" per ciascuna delle diverse forme di partecipazione con cui si intende concorrere.

Busta 2) - Proposta progettuale

Una busta per ogni lotto/servizio per cui si concorre.

Busta 3) – Offerta economica e piano finanziario

Una busta per ogni lotto/servizio per cui si concorre.

All'esterno del plico dovrà essere data evidenza dei lotti a cui si partecipa.

BUSTA n. 1 "Documentazione per l'ammissione all'istruttoria pubblica"

Sulla **BUSTA n. 1** chiusa con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la segretezza del contenuto e controfirmata sui lembi di chiusura dovrà risultare la scritta "**Busta n. 1- contiene documentazione/dichiarazioni per l'ammissione all'istruttoria pubblica CIG**" e la denominazione del soggetto partecipante alla procedura.

Nella **BUSTA n. 1** dovranno essere inseriti:



A) **Istanza di ammissione** redatta preferibilmente in conformità al Mod. “DICH” con eventuali dichiarazioni integrative.

Le attestazioni previste dall’art.80 c.1 e 2 del CODICE devono essere rese da ciascuno dei soggetti indicati nella medesima norma, nonché da coloro che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando utilizzando preferibilmente l’apposito Mod- Dich/Lr.

Nel caso di raggruppamento temporaneo la dichiarazione di partecipazione in raggruppamento deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, da tutti i rappresentanti legali degli operatori associati, deve indicare l’operatore capogruppo/mandatario, deve indicare per ogni associato le quote di partecipazione, e l’impegno che, in caso di aggiudicazione dell’istruttoria pubblica, gli stessi conferiranno mandato collettivo al capogruppo, il quale stipulerà la convenzione in nome e per conto proprio e dei mandanti e che entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento, produrranno atto notarile di raggruppamento temporaneo dal quale risulti:

- *il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta l’operatore capogruppo;*
- *l’inefficacia nei confronti dell’Ente che indice la presente procedura, della revoca del mandato stesso per giusta causa;*
- *l’attribuzione al mandatario, da parte degli operatori economici mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell’Ente che indice la presente procedura per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla procedura fino alla estinzione di ogni rapporto.*

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett.b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- *nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.*
- *nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;*
- *nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.*

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett.b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

B) Copia fotostatica di un **documento d’identità del sottoscrittore;**

C) Il versamento del **contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture** pari a:

- per il lotto 1a - Servizio di assistenza educativa ai bambini disabili nei nidi e nelle scuole per l’infanzia, dell’obbligo e superiori (SAE) : € 200,00
- per il lotto 1b - Centro diurno Disabili (CDD) : € 140,00
- per il lotto 1c - Servizio di Formazione all’autonomia (SFA) : € 35,00
- per il lotto 1d - Progetto autismo (PA) : € 20,00
- per il lotto 2a - Servizio Assistenza domiciliare minori (ADM) e incontri protetti; servizi di assistenza educativa territoriale : € 35,00
- per il lotto 2b - Progetti extrascuola : € 70,00



da effettuare con le seguenti modalità:

1) on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express collegandosi al sito web dell'Autorità di Vigilanza "Servizio riscossione" all'indirizzo <http://www.avcp.it/riscossioni.html> seguendo le istruzioni disponibili sul portale.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico concorrente deve allegare copia stampata della ricevuta, trasmessa dal sistema di riscossione;

2) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, seguendo le istruzioni operative disponibili sul portale all'indirizzo <http://www.avcp.it/riscossioni.html>.

A comprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico concorrente deve allegare lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita.

Nel caso di raggruppamento temporaneo dovrà essere effettuato un unico versamento a cura del capogruppo/mandatario.

D) Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio **AVCPASS** comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute

Nel caso di partecipazione alla gara in più lotti, il concorrente avrà cura di acquisire il Passoe in modo tale da essere riferito a ciascun lotto per cui concorre.

N.B.: in caso di accertato malfunzionamento del sistema o di oggettiva impossibilità materiale nell'ottenimento del PASSOE, sarà comunque ammessa la qualificazione dell'offerente in forma tradizionale.

E)

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, **pari al 2% del valore di ogni lotto/servizio**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del D. lgs. 50/2016.

La garanzia provvisoria, che dovrà avere validità per almeno 270 giorni, verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente, e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del D.Lgs.50/2016, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare la cauzione definitiva**, ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del D.Lgs.50/2016, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del D.Lgs.50/2016, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del D.Lgs.50/2016, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs.50/2016, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti con versamento presso Banco Popolare filiale di Trescore Balneario, in



assegni circolari non trasferibili intestati al Consorzio Servizi Valcavallina da depositare presso la sede in via Fratelli Calvi 1, Trescore Balneario, con bonifico mediante accredito sul c/c IBAN: IT07T050345363000000009001 avendo cura di indicare come causale: Identificativo Gara (CIG) /destinatario Settore servizi sociali Consorzio Servizi Val Cavallina, codice fiscale del titolare del deposito; c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del D.Lgs.50/2016. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del D.Lgs.50/2016.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo.
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del D.Lgs.50/2016 civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del D.Lgs.50/2016);
4. avere validità per almeno 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice dei contratti (d.lgs 50/2016) civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice dei contratti (d.lgs 50/2016) civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva pari al 10% del valore del servizio affidato, ove rilasciata dal medesimo garante; salvo che per le microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (art.93 comma 8 del D.Lgs.50/2016);
7. riportare l'autentica della sottoscrizione o essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D.Lgs.50/2016, su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tale ultimo caso la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).



In caso di autentica notarile dovrà essere apposto bollo da € 16,00.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs.50/2016.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Per gli operatori che partecipano in forma congiunta:

- *in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria dovrà riguardare ai sensi dell'art. 93, co.1, ultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo;*

- *qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o EIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE.*

F) **procura speciale** o copia autenticata della stessa, nel caso l'istanza e/o le dichiarazioni non siano firmate dal legale rappresentante del concorrente.

G) **originale della referenza bancaria** attestante l'affidabilità e la solidità economico-finanziaria del soggetto concorrente ai fini dell'assunzione delle prestazioni oggetto della presente procedura di progettazione

H) **attestato di avvenuto sopralluogo per i concorrenti ai lotti/servizi dell'area disabilità.**

I) *Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata***



Busta n. 2 “offerta tecnica progettuale”

Sulla BUSTA n. 2 chiusa con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la segretezza del contenuto e controfirmata sui lembi di chiusura dovrà risultare la scritta “Busta n.2– **contiene offerta tecnica progettuale – CIG ...**” e la denominazione del soggetto partecipante alla procedura.

Nel caso di partecipazione alla gara in più lotti, dovranno essere prodotte tante separate buste n.2 (con indicazione dello specifico lotto) per quanti sono i lotti cui si partecipa.

Nella/e stessa/e dovrà essere inserito l’elaborato progettuale secondo il Mod. MOT.

In caso di raggruppamento temporaneo, non ancora formalmente costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento

L’offerta dovrà essere vincolante per 270 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della stessa

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, il Consorzio potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dal medesimo Consorzio e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Busta n. 3 – Offerta economica e piano finanziario

Sulla BUSTA n. 3 chiusa con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la segretezza del contenuto e controfirmata sui lembi di chiusura dovrà risultare la scritta “Busta n.3– **contiene** proposta economica e piano finanziario – **CIG ...**” e la denominazione del soggetto partecipante alla procedura.

Nel caso di partecipazione alla gara in più lotti, dovranno essere prodotte tante separate buste n.3 (con indicazione dello specifico lotto) per quanti sono i lotti cui si partecipa.

Nella/e stessa/e dovranno essere inseriti la proposta economica ed il piano finanziario.

La Proposta Economica (**Mod-MOE**), che dovrà essere compilata in tutte le sue parti e firmata dal Legale Rappresentante del soggetto concorrente, dovrà essere redatta sulla base dei seguenti presupposti:

- il valore complessivo di realizzazione e gestione dei servizi per la durata prevista in 5 anni è stato stimato dai competenti uffici del Consorzio secondo quanto indicato dettagliatamente nell’allegato A.
- la proposta della quota economica a carico del partner dovrà indicare un **incremento percentuale ulteriore rispetto alla quota obbligatoria di cofinanziamento pari al 4 % dell’importo stimato per ciascun servizio.**

Alla proposta economica dovrà essere, altresì, allegato, per ogni singolo lotto/servizio, un piano di sostenibilità economico/finanziaria (**Mod. SO**) che copra la durata della convenzione (5 anni) .

In caso di raggruppamento temporaneo in fase di costituzione l’offerta economica e il piano di sostenibilità dovranno essere sottoscritti da tutti i componenti del raggruppamento.

L’offerta dovrà essere vincolante per 270 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della stessa.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, il Consorzio potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dal medesimo Consorzio e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.



Art.10 - SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

Ciascun lotto/servizio verrà affidato al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per ciascun lotto/servizio, il punteggio tecnico ed economico è così ripartito:

1. offerta tecnica:

Punteggio massimo assegnabile = **70 punti**

2. offerta economica:

Punteggio massimo assegnabile = **30 punti**

La procedura di valutazione è affidata ad una Commissione di esperti appositamente nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n.3 membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del bando.

Possono assistere alla seduta pubblica i legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti da loro formalmente delegati.

La procedura si articola in quattro fasi distinte:

FASE 1) pubblicazione del bando pubblico per la selezione del soggetto o dei soggetti con cui sviluppare le attività di co-progettazione e gestione dei servizi;

FASE 2) individuazione del soggetto/i partner:

A) L'espletamento della procedura di verifica del possesso da parte dei concorrenti dei requisiti di ammissione (**Busta 1**) avrà luogo in seduta pubblica. Luogo e data saranno comunicati sul sito internet del Consorzio servizi Valcavallina successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

In caso di necessità di richiesta di chiarimenti o integrazioni sui documenti contenuti nella Busta 1, la prima seduta pubblica verrà aggiornata ad altra data.

In seduta pubblica saranno altresì aperte le Offerte tecniche (**Busta 2**) dei soggetti ammessi dopo lo scioglimento di eventuali riserve di ammissione.

Successivamente verrà comunicata ai concorrenti, mediante e-mail PEC, l'ora ed il giorno ed il luogo in cui si svolgerà la seduta pubblica nella quale verrà data lettura dei punteggi tecnici e verranno aperte le **Buste 3** contenenti la Proposta Economica.

In caso di equivalenza di punteggio totale la procedura sarà assegnata al concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico

E' facoltà del Consorzio chiedere chiarimenti e/o integrazioni circa la documentazione/dichiarazioni forniti in fase di selezione.

B) La valutazione delle proposte progettuali avverrà con le seguenti modalità:

a) esposizione, in seduta riservata, della proposta tecnica progettuale da parte del soggetto candidato proponente. Tale presentazione, della durata massima di 30 minuti, avverrà nella data che verrà comunicata ai candidati ammessi;

b) la Commissione valuterà la proposta progettuale, in sede riservata, in base alla griglia di punteggio stabilita, riservandosi altresì la possibilità di chiedere approfondimenti;

c) apertura, in seduta pubblica, dell'offerta economica;

d) individuazione del soggetto o dei soggetti con cui si procederà alla fase 3) della procedura;

Sono ammesse alla fase 3) della procedura le proposte che avranno raggiunto il punteggio complessivo minimo di 80 punti su 100.

FASE 3) definizione del progetto definitivo

In questa fase si procede alla discussione critica del progetto preliminare predisposto dal soggetto selezionato, con l'obiettivo di giungere ad un progetto definitivo che valorizzi le proposte ritenute più rispondenti agli elementi essenziali del bando.



Nel caso siano state ammesse più proposte progettuali per il medesimo lotto/servizio, i soggetti proponenti si incontreranno per definire una bozza di progetto unitario e la formulazione dell'assetto organizzativo di gestione unitaria del progetto.

Negli incontri verranno evidenziati gli aspetti che la commissione ha individuato come i migliori nelle proposte in esame.

Nell'ipotesi in cui i soggetti ritenuti idonei non intendano collaborare fra di loro o non si pervenga alla costruzione di un progetto unitario per il medesimo lotto/servizio il Consorzio Servizi Val Cavallina si riserva la facoltà di proseguire la co-progettazione con il soggetto o i soggetti disponibili, dando priorità a quelli che hanno conseguito il maggior punteggio nella fase 2).

L'elenco dei soggetti che hanno presentato progetti preliminari ritenuti idonei per l'ammissione alla discussione critica non costituisce graduatoria utile per le fasi successive della progettazione definitiva e della stipula della convenzione

Alla discussione critica partecipano:

- per il Consorzio Servizi Val Cavallina: una commissione di esperti appositamente selezionata;
- per i soggetti individuati: il rappresentante legale, o suo delegato, che si avvarrà per gli aspetti tecnici ed economico amministrativi dei referenti indicati nel progetto.

Nel caso in cui non si giunga ad un progetto definitivo che rispetti i principi di sostenibilità ed innovatività alla base della procedura di co-progettazione, il Consorzio Servizi Val Cavallina si riserva la facoltà di revocare la procedura.

La partecipazione dei soggetti del Terzo Settore alle fasi 1), 2) e 3) non può dar luogo in alcun modo a corrispettivi comunque denominati.

FASE 4): stipula della convenzione tra il Consorzio Servizi Val Cavallina ed il/i soggetto/i selezionato/i sulla base del progetto definitivo scaturito per ciascun lotto/servizio dalla fase 3). Nel caso in cui al progetto partecipino più soggetti gli stessi dovranno formalizzare i rapporti reciproci secondo le forme consentite dalla legge (Raggruppamenti temporanei di impresa, Consorzi ecc...) ed individuare il soggetto capofila, al fine di garantire un unico centro di responsabilità e gestione.

Art.11 - RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI

Area n. 1 Servizi e progetti per disabili

per il lotto 1a - Servizio di assistenza educativa ai bambini disabili nei nidi e nelle scuole per l'infanzia, dell'obbligo e superiori (SAE):

- risorse finanziarie per il valore effettivo del lotto/servizio (calcolato a consuntivo) detratta la percentuale di cofinanziamento proposta dall'aggiudicatario
- attività di coordinamento progettuale
- le sedi operative del servizio (nidi e scuole per l'infanzia, dell'obbligo e superiori ...)
- materiali di funzionamento (cancelleria, materiale igienico sanitario, esclusi i DPI)

per il lotto 1b - Centro diurno Disabili (CDD):

- risorse finanziarie per il valore effettivo del lotto/servizio (calcolato a consuntivo) detratta la percentuale di cofinanziamento proposta dall'aggiudicatario
- attività di coordinamento progettuale
- la sede operativa del servizio
- il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, riscaldamento, acqua)
- materiali di funzionamento (cancelleria, materiale igienico sanitario, esclusi i DPI)



per il lotto 1c - Servizio di Formazione all'autonomia (SFA):

- risorse finanziarie per il valore effettivo del lotto/servizio (calcolato a consuntivo) detratta la percentuale di cofinanziamento proposta dall'aggiudicatario
- attività di coordinamento progettuale
- la sede operativa del servizio
- il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, riscaldamento, acqua)
- materiali di funzionamento (cancelleria, materiale igienico sanitario, esclusi i DPI)

per il lotto 1d - Progetto autismo (PA):

- risorse finanziarie per il valore effettivo del lotto/servizio (calcolato a consuntivo) detratta la percentuale di cofinanziamento proposta dall'aggiudicatario
- attività di coordinamento progettuale
- la sede operativa del servizio
- il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, riscaldamento, acqua)
- materiali di funzionamento (cancelleria, materiale igienico sanitario, esclusi i DPI)

Area n. 2 Servizi e progetti per minori/ famiglia

per il lotto 2a - Assistenza domiciliare minori (ADM) e incontri protetti; servizi di assistenza educativa territoriale

- risorse finanziarie per il valore effettivo del lotto/servizio (calcolato a consuntivo) detratta la percentuale di cofinanziamento proposta dall'aggiudicatario
- le sedi operative del servizio

per il lotto 2b - Progetti extrascuola

- risorse finanziarie per il valore effettivo del lotto/servizio (calcolato a consuntivo) detratta la percentuale di cofinanziamento proposta dall'aggiudicatario
- le sedi operative del servizio

Il budget spettante al soggetto attuatore selezionato (comprensivo di IVA, se dovuta), sarà quello risultante dalla procedura selettiva e copre tutti i costi del servizio e delle attività collegate direttamente o indirettamente alla gestione dello stesso.

Il Consorzio erogherà il budget messo a disposizione attraverso la liquidazione di regolari fatture emesse mensilmente dal soggetto attuatore sulla base del servizio effettivamente svolto.

La liquidazione avverrà entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture salvo diversi accordi fra le parti.

Eventuali ritardi nei pagamenti dovuti all'espletamento di formalità amministrative non daranno luogo ad alcuna maturazione di interessi.

Art.12 - RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI)

Per i lotti n. 1b, 1c e 1d e per gli incontri protetti la valutazione dei rischi interferenziali derivanti dalla gestione dei servizi viene effettuata rispettivamente negli allegati 1b,1c,1d,2a.

Per i lotti n. 1a, 2a e 2b la valutazione della sussistenza dei rischi da interferenza non è dovuta in quanto il committente non dispone giuridicamente dei luoghi in cui si svolgono i servizi di cui trattasi.

Art. 13 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Nell'elaborazione del progetto preliminare i soggetti partecipanti dovranno tener conto:



- degli obiettivi e dei risultati che il Consorzio Servizi Val Cavallina di propone di raggiungere per ogni servizio come indicato nell'allegato A).
- delle caratteristiche future dei servizi come indicate nell'allegato A).

Il Consorzio Servizi Val Cavallina chiede ai soggetti partecipanti di elaborare progetti innovativi e di carattere sperimentale.

Per una maggiore comprensione dei servizi sino ad ora offerti agli utenti e alle loro famiglie la stazione appaltante ritiene utile fornirne la descrizione nell'allegato A).

Ogni progetto dovrà articolarsi secondo il seguente ordine e sezioni in cui sono stati suddivisi i criteri di valutazione:

- a) servizio proposto e struttura organizzativa
- b) realizzazione nel territorio di una rete integrata e diversificata
- c) modalità operative gestionali degli interventi
- d) strumenti di governo, presidio e controllo della co-progettazione, della gestione e della valutazione dei risultati
- e) risorse aggiuntive

Il progetto dovrà essere redatto, secondo i criteri e l'ordine indicati nella seguente griglia, su un massimo di 30 facciate, carattere 12 - fogli A4).

I criteri di valutazione per ogni lotto/servizio sono i seguenti

A	servizi proposti e struttura organizzativa (esplicitare come si intendono perseguire gli obiettivi e raggiungere i risultati attesi di cui all'allegato A) specificando le principali azioni)	Max Punteggio 18
a.1	Sviluppo complessivo della proposta progettuale sulla base degli elementi indicati nell'art. 6, con particolare attenzione alla modalità con cui ci si propone di raggiungere i risultati attesi	8
a.2	quantità e qualità del personale che si intende impiegare nel servizio oggetto della coprogettazione (numero degli addetti impiegati a tempo pieno e a tempo parziale, numero di persone con contratto a tempo determinato, specifiche qualifiche, titoli scolastici e professionali posseduti, anzianità media di servizio nella mansione)	10
B	realizzazione nel territorio comunale di una rete integrata e diversificata	Max Punteggio 10
b.1	Servizi ed esperienze innovative in corso che dimostrino la concreta attitudine ad operare in rete e a realizzare una rete integrata e diversificata di servizi sociali ed educativi	5
b.2	Enti ed organizzazioni con cui il soggetto collabora stabilmente, sia per quanto attiene agli interventi in ambito sociale, sia in ambiti diversi che possono rivestire un interesse per il servizio oggetto del presente bando	5
C	modalità operative gestionali degli interventi e servizi	Max Punteggio 10
c.1	Procedure e metodi di progettazione e valutazione, pianificazione degli interventi e riprogettazione in base ai risultati ottenuti	5
c.2	Modalità operative-gestionali degli interventi e delle attività oggetto della co-progettazione	5
D	strumenti di governo, presidio e controllo della coprogettazione, della gestione e della valutazione dei risultati	Max Punteggio 10
d.1	Strumenti di governo, di presidio, di controllo della co-progettazione e della gestione dei servizi e proposta di assetto organizzativo tra il	4



	Consorzio Servizi Val Cavallina ed il partner progettuale nella gestione del servizio	
d.2	Attività di monitoraggio e valutazioni dei risultati e, per quanto possibile, degli esiti, nonché della possibilità di diffondere in termini di modello le soluzioni sperimentate	6
E	risorse aggiuntive	Max Punteggio 22
e.1	messa a disposizione di beni immobili (sale, palestre, aree gioco, ecc.) e beni mobili (attrezzature/strumentazioni, autoveicoli), che il soggetto candidato prevede di impiegare nella realizzazione del progetto	fino a punti 5 a seguito di valutazione del valore commerciale del bene in base al suo impiego orario nel progetto. Saranno ammessi solamente beni ritenuti funzionali al perseguimento agli obiettivi del progetto;
e.2	capacità del soggetto candidato di reperire e raccogliere contributi e finanziamenti per interventi sociali da parte di enti e organizzazioni pubblici o privati	fino a punti 4 da commisurare all'ammontare dei contributi raccolti nel triennio precedente;
e.3	progetti in corso del soggetto candidato con sviluppo nel periodo di durata del servizio	fino a punti 5 da commisurare all'ammontare delle risorse impiegate. Saranno ammessi solamente progetti ritenuti funzionali al perseguimento degli obiettivi della coprogettazione oggetto di questo bando;
e.4	accreditamenti e certificazioni della Regione Lombardia o di altra natura in possesso del soggetto candidato e che possono costituire opportunità nell'ambito della co-progettazione per il reperimento di risorse aggiuntive per l'area di intervento prevista	fino a punti 2 da commisurare valutandone la tipologia, la quantità e la coerenza con il progetto
e.5	risorse aggiuntive derivanti dalle collaborazioni con i soggetti della rete che possono partecipare alla costruzione del "portafoglio territoriale delle risorse"	fino a punti 6 da commisurare in relazione all'ammontare delle ore delle risorse umane, professionali e di volontariato, messe a disposizione del progetto; nonché di beni immobili (sale, palestre, aree gioco, ecc.) e beni mobili (attrezzature/strumentazioni, autoveicoli) messi a



		disposizione per la realizzazione del progetto a seguito di valutazione del valore commerciale del bene in base al suo impiego orario nel progetto. Saranno ammessi solamente beni ritenuti funzionali al perseguimento degli obiettivi del progetto;
--	--	---

Ad ogni elemento di valutazione saranno attribuiti dei coefficienti secondo i seguenti parametri:

- trattazione insufficiente dei contenuti : coefficiente da **0 a 0,25**
- contenuto minimo/ parziale, trattazione sintetica dei contenuti, proposte e soluzioni incomplete e/o difficilmente riscontrabili: coefficiente da **0,26 a 0,50**
- contenuto corretto: quando viene dimostrata, seppure in modo sintetico, una piena rispondenza agli elementi costitutivi del servizio. Proposte e soluzione apprezzabili per quanto riguarda tempi, qualità, valore economico e modalità esecutiva, misurabili e controllabili autonomamente dal Consorzio: coefficiente da **0,51 a 0,75**
- contenuto pienamente sviluppato: dettagliata ed attenta trattazione dei contenuti, dimostrando una piena rispondenza agli elementi costitutivi del servizio. Proposte e soluzioni eccellenti che elevano sensibilmente gli standard previsti nei servizi, con contenuti fortemente innovativi per il raggiungimento di importanti finalità ulteriori rispetto a quelle cui ogni servizio è destinato, misurabili e controllabili autonomamente dal Consorzio: coefficiente da **0,76 a 1.**

La Commissione esaminatrice e giudicatrice eseguirà la valutazione attraverso la media dei coefficienti assegnati dai singoli commissari. Il punteggio da assegnare sarà calcolato moltiplicando la media dei coefficienti attribuiti per il punteggio massimo assegnabile.

Il punteggio totale attribuito al progetto risulterà dalla somma dei punteggi attribuiti alle singole voci.

Ogni valore numerico verrà arrotondato alla seconda cifra decimale

Saranno ammessi alla fase successiva dell'istruttoria i progetti che conseguiranno il punteggio complessivo minimo di idoneità di 56/70.

Art. 14 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Il punteggio attribuibile per l'offerta economica relativa ad ogni servizio è il seguente:

Cofinanziamento aggiuntivo oltre il 4 %

max 30 punti

La valutazione della proposta Costo dei Servizi verrà effettuata con la seguente formula:

$$\frac{\text{PERCENTUALE COMPLESSIVA DI COFINANZIAMENTO PROPOSTA} * \text{MAX PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE}}{\text{MIGLIORE PERCENTUALE COMPLESSIVA DI COFINANZIAMENTO PROPOSTA}}$$

La busta dell'offerta economica dovrà contenere oltre all'offerta di cui al Mod. MOE un piano finanziario dettagliato per ogni singolo servizio, costruito in base al Mod. SO.



Art.15 – CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice dei contratti (d.lgs 50/2016).

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Art.16- OBBLIGHI DEL PRESTATORE RELATIVAMENTE AL PERSONALE – CLAUSOLA SOCIALE

Il concedente si ritiene estraneo da qualsiasi responsabilità per quanto concerne sia il rapporto di lavoro con i dipendenti dell'Aggiudicatario, sia nel caso di rapporti tra l'aggiudicatario e terzi fornitori o prestatori d'opera.

Gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché tutti gli adempimenti normativi, sono a carico dell'Aggiudicatario, senza che possa essere avanzata nei confronti del concedente alcuna rivendicazione da parte del personale.

Il concedente si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche agli effetti contributivi e assicurativi.

L'aggiudicatario ha inoltre l'obbligo di:

- disporre il personale in misura tale da garantire il regolare funzionamento dei servizi, obbligandosi alla piena ed integrale applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci-lavoratori delle condizioni normative, retributive, previdenziali ed assistenziali del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più



- rappresentative sul piano nazionale e successivi rinnovi, nonché i contratti integrativi provinciali in essere e successivi rinnovi;
- garantire per l'area disabili la presenza di un amministrativo per almeno 25 ore la settimana, la mattina da lunedì al sabato e due pomeriggi, presso la sede messa del Consorzio Servizi Val Cavallina all'interno del Centro Zelinda in via Fratelli Calvi, 1 a Trescore Balneario;
 - a garantire la corretta erogazione del servizio mensa per il servizio CDD e per altri servizi per i quali ne verrà richiesta (previo accordo economico) l'attivazione durante il periodo di affidamento dei servizi;
 - provvedere a proprie cure e spese al rispetto della normativa ambientale e in materia di sicurezza sul lavoro, informando periodicamente il Committente dei programmi avviati impegnandosi altresì alla osservanza di tutte le previdenze e assicurazioni di legge stabilite a favore dei prestatori d'opera, e tenendone del tutto indenne e sollevato il Consorzio Servizi Val Cavallina;
 - al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, nel pieno ed integrale rispetto ed applicazione del Contratto Integrativo Territoriale della provincia di Bergamo.
A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell'Allegato P "Personale in servizio;
 - a garantire per le sostituzioni programmabili, di ferie, di maternità e altro, un periodo di affiancamento del nuovo operatore per almeno tre giorni lavorativi all'interno del servizio specifico in cui avverrà la sostituzione;
 - a garantire che gli operatori compilino la scheda di servizio dalla quale si evinca le ore effettivamente effettuate. Tale scheda dovrà essere sottoscritta da un referente del servizio dove sono state effettuate le ore;
 - a garantire per tutto il personale percorsi di formazione per almeno 20 ore anno e a trasmettere all'inizio di ogni anno, al Consorzio Servizi Val Cavallina, per l'approvazione, il piano formativo annuale;
 - a garantire per le sostituzioni in tempo reale delle assenze del personale le seguenti figure Jolly (si intende come dotazione minima con facoltà dell'ente di aumentare e da comunicare in sede di gara tramite dichiarazione dei nominativi e profili professionali):
 - n° 2 educatore professionale per il cdd;
 - n° 2 asa/oss per il cdd;
 - n° 1 educatore professionale per lo sfa;
 - n° 6 assistenti educatori per il sae;
 - n° 1 educatori adeguatamente formato per il progetto autismo
 - n° 2 educatori per adm e incontri protetti;
 - n° 2 educatori per spazi aggregativi ed extrascuola.
 - a partecipare ed assumersi gli impegni relativi alla realizzazione di quanto previsto dal progetto Rete Territoriale per la conciliazione dell'Ambito territoriale della Val Cavallina;
 - a trasmettere al Consorzio apposito file contenente le prestazioni effettuate nel mese di riferimento previo caricamento delle stesse sul portale GeseoWeb entro i 30 giorni successivi al mese in cui sono state effettuate le prestazioni e a sostenere la quota parte annuale dei costi del portale Geseoweb calcolata in complessivi € 5.000 /anno da ripartire in misura proporzionale al valore dei servizi;
 - a trasmettere al Consorzio la fattura e la relativa documentazione attestante le effettive prestazioni effettuate max.entro i 30 giorni successivi al mese in cui sono state effettuate dette prestazioni. Decorsi i tempi di cui sopra verrà applicata, per ogni fattura emessa in ritardo, una sanzione di € 500,00;



Il co – progettante deve operare con personale in possesso delle necessarie qualifiche professionali garantendo l’attuazione degli obiettivi del servizio e la corretta effettuazione delle prestazioni richiamate nelle specifiche schede tecniche.

Nell’esecuzione del servizio affidato il co-progettante deve assicurare regolarità di prestazione limitando al minimo il turn-over degli operatori e provvedendo alla tempestiva sostituzione del personale assente, in modo tale da non compromettere la continuità educativa.

Le sostituzioni delle figure di coordinamento devono essere comunicate preventivamente al Il Consorzio Servizi Valcavallina.

Il co-progettante deve trasmettere al Consorzio entro 30 giorni dall’aggiudicazione l’elenco nominativo degli operatori impegnati stabilmente nel servizio affidato, nonché i nominativi del personale adibito alle sostituzioni, con indicazione delle relative qualifiche professionali. Detto elenco deve essere aggiornato annualmente e comunicato al Consorzio.

Inoltre, tutti gli operatori devono essere dotati di tesserino di riconoscimento con indicazione del soggetto aggiudicatario di appartenenza.

Il personale è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.

Il co – progettante si obbliga a rispettare la normativa sul trattamento dei dati personali e sensibili (D.lgs. 196/2003) e a compiere tutte le attività necessarie a garantire che le attività appaltate siano eseguite anche nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati.

Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 (Codice di Comportamento del dipendenti pubblici) ai sensi dell’art. 2 del medesimo decreto, si applicano, per quanto compatibili, al personale dipendente e ai collaboratori a qualsiasi titolo del soggetto co-progettante.

L’aggiudicatario, con la presentazione della domanda di partnership, accetta che la definizione delle ore, per singolo servizio, siano preventivamente autorizzate ad insindacabile giudizio del Consorzio Servizi Val Cavallina e, conseguentemente, di adeguare in aumento o in diminuzione la dotazione del personale.

Art. 17 – PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO

E’ fatto obbligo al co – progettante, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di “salute e sicurezza dei lavoratori” di cui al D.Lgs. 81 del 09/04/2008 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni.

Il co-progettante risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose, provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Esso è perciò tenuto ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

Il co – progettante è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature utilizzate nei vari plessi, nonché dell’adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio.

Il co – progettante deve garantire, obbligatoriamente ed entro 20 giorni dalla data di inizio del servizio, lo svolgimento di corsi di addestramento previsti dal D. Lgs. 81/2008 anche al fine di rendere edotto il personale circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti per i diversi servizi e le modalità con le quali l’aggiudicatario intende garantire tali standard.

Art.18 – FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Il Consorzio:

- cura la programmazione generale dei servizi, con l’intento di realizzare la rispondenza tra le prestazioni offerte e i bisogni dei cittadini, tenuto conto delle risorse complessivamente messe a disposizione;



- vigila sull'esecuzione degli interventi, verifica la qualità-quantità delle prestazioni fornite dal co-progettista ed attua il controllo finale dei risultati conseguiti;

- regola l'accesso ai servizi sulla base della valutazione effettuata dai Servizi sociali comunali e secondo le indicazioni e le direttive delle Amministrazioni interessate

Il Consorzio Servizi Valcavallina vigilerà sulla piena osservanza da parte del Concessionario di quanto contenuto nel presente documento e negli altri documenti di gara, e svolgerà attività di verifica e di valutazione della qualità dei servizi erogati.

Il Consorzio Servizi Valcavallina si riserva il diritto di procedere a verifica periodica dell'adeguatezza del personale e del servizio forniti.

Art. 19 – VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA

Fermo restando quanto previsto nei precedenti articolo, il co – progettante è tenuto altresì, entro 30 giorni dall'inizio del servizio, a dimostrare di aver effettuato un'adeguata valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori e degli utenti presenti durante il servizio (art.28, comma 2, lett.a) del D. Lgs. N.81 del 09/04/2008). A tal fine lo stesso deve redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute individuando le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza. Sono a totale carico del co-progettante gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

Art.20 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI CONTRATTUALI SUCCESSIVE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE

Si precisa che ai sensi della normativa vigente in materia il contratto, nel corso della sua esecuzione, decorsi 12 mesi dall'inizio dello stesso, potrà essere sottoposto a revisione annuale dell'importo contrattuale in aumento o in diminuzione.

Qualora al momento di determinare il valore della revisione non siano disponibili i costi standardizzati di riferimento si assumerà come base di calcolo la variazione al 100% dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati attestato dall'ISTAT.

Agli effetti della richiesta di adeguamento saranno considerate le variazioni verificatesi nell' anno precedente.

La richiesta di adeguamento dovrà essere rivolta al Consorzio Servizi Val Cavallina, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'adeguamento, se riconosciuto, decorrerà dal mese successivo alla presentazione della richiesta.

Fatta salva la revisione suindicata, il prezzo di aggiudicazione è fisso e non revisionabile, in quanto le eventuali variazioni di costi dovute ad inflazione od altre diverse ed imprevedibili cause devono essere già stimate dai concorrenti alla procedura di co-progettazione per l'intero periodo contrattuale.

L'importo da corrispondere per ogni lotto/servizio potrà essere ridotto o aumentato del 20% da parte del Consorzio Servizi Val Cavallina in relazione al servizio effettivamente svolto/da svolgere, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'aggiudicatario possa sollevare ulteriori pretese ed eccezioni o richiedere indennità di sorta

Incrementi o riduzioni di entità superiore al 20% potranno essere concordati tra le parti, alle medesime condizioni risultanti dagli atti di gara.

In questo caso, a garanzia delle maggiori prestazioni, si procederà alla formalizzazione dei conseguenti atti con costituzione della cauzione integrativa.



Art. 21 - ADEMPIMENTI DOPO LA SELEZIONE

La proposta presentata è immediatamente impegnativa per il proponente selezionato mentre per l'Amministrazione diventa tale solo dopo la stipula della convenzione.

Il Consorzio e si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla selezione e di modificare la data di inizio del servizio senza che si possa vantare alcuna pretesa al riguardo.

Il proponente selezionato è obbligato alla stipula della relativa convenzione. Qualora, senza giustificati motivi, esso non adempia a tale obbligo nei termini che verranno prescritti, l'Amministrazione potrà dichiarare la decadenza dall'affidamento addebitando al soggetto decaduto spese e danni derivanti da tale evento e procedendo all'incameramento della cauzione provvisoria.

L'aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto:

1. idonea copertura assicurativa per un massimale minimo di 5.0000.000,00 € che impegni la Compagnia assicurativa a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose. L'assicurazione deve valere anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso o colpa di persone delle quali debba rispondere.
2. copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore a 3.000.000,00 €

Comunque, in qualsiasi caso, tutte le responsabilità per eventuali danni connessi alla gestione dei servizi affidati sono a carico dell'aggiudicatario a prescindere dai massimali assicurativi

Art. 22 – PENALITA'

L'aggiudicatario, ove non attenda agli obblighi imposti dalla legge o dai regolamenti, ovvero violi le disposizioni del contratto, senza peraltro incorrere in una delle cause di risoluzione di cui all'articolo seguente, è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità può essere raddoppiata.

Alla contestazione dell'inadempienza l'aggiudicatario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di addebito.

Qualora le deduzioni non siano, a giudizio del Concedente, accoglibili, o non vi sia stata risposta o la stessa non giunga nel termine sopra indicato, il Concedente procede all'applicazione delle penali, con decorrenza dall'inizio dell'inadempimento.

Qualora l'aggiudicatario non provveda a rimuovere la causa dell'inadempienza, ciò potrà essere ulteriore motivo per il Concedente di risoluzione del contratto.

Per l'applicazione delle penali il Concedente si rivale sulla cauzione definitiva costituita dall'Aggiudicatario, con l'obbligo per quest'ultimo di reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta del Consorzio Servizi Valcavallina, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

A titolo esemplificativo si indicano le seguenti penali:

- per violazioni alle prescrizioni e agli obblighi previsti dalla convenzione e dalla gestione co-progettata:

- per la prima violazione accertata € 1.000,00;
- per la seconda violazione accertata € 2.000,00;
- in caso di terza violazione accertata e di violazioni successive € 4.000,00;

- per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato per l'adeguamento delle prestazioni ai contenuti contrattuali, è applicata la penale di € 200,00 al giorno fino ad un massimo di trenta giorni.

Resta in ogni caso salva la facoltà del Concedente di valutare la gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione contrattuale.

In caso di trasmissione in ritardo della fattura, superiore ai 30 giorni successivi al mese in cui sono state effettuate le prestazioni, oltre che della documentazione attestante le effettive prestazioni effettuate, verrà comminata al aggiudicatario una penale pari al 5% di quanto dovuto nella fattura emessa in ritardo.



Art. 23 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE ED ESECUZIONE DEL DANNO

L'Amministrazione può procedere alla risoluzione della convenzione con preavviso di 30 gg. nei seguenti casi:

- in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi;
- nel caso di cessione della convenzione ;
- in caso di abbandono del servizio, anche parzialmente, salvo che per cause di forza maggiore.

Considerata la particolare natura delle prestazioni, il Consorzio Servizi Valcavallina si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dal Aggiudicatario con addebito allo stesso dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni. L'applicazione delle penali indicate non esclude l'ulteriore risarcimento dei danni tutti che possono derivare al Concedente dall'inadempimento dell'Aggiudicatario per effetto della ritardata o della mancata esecuzione dei servizi, danni ai fini della quantificazione dei quali concorreranno, altresì, le eventuali minori entrate per il Concedente a seguito della necessità di riaffidamento della concessione ad altro concorrente, nell'ambito della stessa o di ulteriore procedura di gara, secondo condizioni di aggiudicazione che dovessero risultare economicamente meno vantaggiose rispetto a quelle offerta dal Aggiudicatario.

Art. 24 - CONTROLLI E RILIEVI

La vigilanza sull'espletamento dei servizi competerà al Consorzio per tutto il periodo di affidamento, con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

Il Consorzio potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione dei luoghi di svolgimento dei servizi ed interventi, dei mezzi di trasporto messi a disposizione e quant'altro fa parte dell'organizzazione del servizio, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite dalla normativa vigente in materia ed al presente capitolato.

A tale fine l'esecutore è tenuto a fornire al personale degli uffici consortili incaricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.

Il co – progettante dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che si renda responsabile di grave negligenza, ovvero ritenuto inadatto, ad insindacabile giudizio del Consorzio, allo svolgimento del servizio.

Art. 25- SPESE CONTRATTUALI

Il proponente selezionato è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro).

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo complessivo presunto delle spese di pubblicazione è di circa € 2.500.

Il rimborso di tale importo sarà addebitato a ciascun aggiudicatario in misura proporzionale al valore di ogni servizio aggiudicato.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Art.26 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.



Art. 27 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante via PEC almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili nel sito della Stazione Appaltante. Sarà inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il medesimo canale utilizzato per l'invio della richiesta.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Art. 28 – COMUNICAZIONI

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC consorzio.servizi.valcavallina@legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice dei contratti (d.lgs 50/2016) dei contratti, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 29 - ALTRE NORME

E' vietato cedere o sub - concedere l'esecuzione di tutta o parte del servizio, salva preventiva autorizzazione del Consorzio.

L'aggiudicazione del servizio comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente capitolato.

Il Consorzio si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun onere aggiuntivo.

Nei casi indicati all'art. 110, co. 1, del Codice, il Consorzio provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art.30 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti dai candidati saranno trattati dal Consorzio Servizi Valcavallina esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di selezione dei soggetti con cui co-progettare e co-gestire.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rimanda alle disposizioni applicabili in materia, compresi il D.Lgs. n. 196/2003 e i provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.



Per la parte di propria ed esclusiva competenza anche con riguardo alle funzioni amministrative-contabili e di rendicontazione, il consorzio assume la qualità di Titolare del trattamento dei dati

Art- 31 - PUBBLICITA'

Il presente bando, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato:

- sulla GUCE;
- sulla GURI;
- per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione locale
- all'Albo Pretorio del Consorzio Servizi Valcavallina in qualità di Ente capofila ai sensi della L. 328/2000;
- sul sito Internet del Consorzio Servizi Valcavallina in qualità di Ente capofila.

Art.32 – DOCUMENTAZIONE DI GARA

- bando
- disciplinare

ALLEGATI

- duvri
- allegato A
- allegato P

MODULISTICA

- modello dich
- modello dich/lr
- modello mot
- modello moe
- modello so

Art.33 –CLAUSOLE FINALI E RINVII

Per quanto non specificato nel presente disciplinare e negli altri documenti di gara si rinvia alla normativa in materia in quanto compatibile..

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bergamo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Modifiche non sostanziali al presente atto e alla convenzione potranno essere apportate dal Consorzio in accordo con l'aggiudicatario

Il responsabile unico del procedimento è: Dott. Benvenuto Gamba tel. 035/944904 – FAX 035/943055
e-mail : servizi.sociali@consorzioservizi.valcavallina.bg.it
pec: consorzio.servizi.valcavallina@legalmail.it